

## REGOLAMENTO (CE) N. 23/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2594/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, lettera a),

considerando che, a causa delle condizioni climatiche, la Finlandia e la Svezia producono sostanzialmente varietà di orzo, il cui periodo di crescita è molto breve; che, in tali paesi, le dimensioni dei chicchi dell'orzo elastico sono inferiori a 2,2 millimetri; che, per quanto riguarda le dimensioni dei chicchi, l'orzo non corrisponde quindi ai requisiti qualitativi fissati per l'intervento; che l'applicazione immediata in Finlandia ed in Svezia delle norme comunitarie comporterebbe il rischio di escludere dall'intervento considerevoli quantitativi di orzo, provocando notevoli difficoltà ai produttori di questi due paesi; che è quindi necessario autorizzare temporaneamente la Finlandia e la Svezia ad accettare all'intervento orzo con chicchi di dimensioni inferiori a 2,2 millimetri; che l'accettazione di chicchi di dimensioni inferiori non deve comportare l'accettazione all'intervento di orzo di qualità inferiore; che è pertanto opportuno disporre che l'orzo in questione abbia un peso specifico di almeno 64 kg/hl;

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2507/97<sup>(6)</sup>, stabilisce le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento; che è necessario modificare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 689/92, dopo il primo comma è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera a) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75, per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi fino alla fine della campagna di commercializzazione 1998/1999, per "chicchi striminziti" si intendono i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi indicati nell'allegato di tale regolamento, passano attraverso vagli a maglie di 2 millimetri.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 29.